



DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI
AREA SOCIO - CULTURALE

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLE AREE
ADIBITE AD ORTI SOCIALI

- Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 11.04.2000
- Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 20.04.2004
- Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 10.05.2011

Regolamenti Comunali

Art. 1 – FINALITA'

Allo scopo di favorire il recupero e la diffusione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione e di facilitare le occasioni di incontro che permettono lo sviluppo di iniziative ricreative, culturali e sociali nonché un sano impiego del tempo libero, il Comune mette a disposizione delle piccole aree, all'interno del Parco Etnografico di Rubano ed in altre sedi, da assegnare ai cittadini perché le adibiscano ad orti, senza scopo di lucro, per procurarsi prodotti da destinare al consumo familiare.

Art. 2 – COMPITI DEL COMUNE

L'ente locale provvede, anche avvalendosi di altri soggetti per le varie procedure:

- a) alla predisposizione e all'organizzazione delle aree con l'individuazione degli orti, alla dotazione di recinzioni, di spazi per il ricovero attrezzi, di contenitori di compostaggio per il riciclo di resti vegetali, e alla realizzazione delle eventuali opere necessarie per la fornitura dell'acqua di irrigazione;
- b) alla predisposizione del bando pubblico per l'assegnazione annuale degli orti sociali e al ricevimento delle richieste di assegnazione.

Art. 3 – IMPEGNI DELL'ASSEGNETARIO

Ogni assegnatario è tenuto a:

- a) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso curando anche la pulizia da erbacce e altro dei passaggi secondari tra una commessa e l'altra;
- b) non concedere ad altri, sotto nessuna forma, l'utilizzo del terreno assegnato;
- c) non vendere i prodotti ottenuti;
- d) non costruire baracche o altre costruzioni, ad eccezione delle serre fino ad un metro di altezza;
- e) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari tra una commessa e l'altra;
- f) non dare molestia al vicinato;
- g) utilizzare tecniche di coltivazione naturale o biologica o biodinamica, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture;
- h) non utilizzare prodotti chimici ma sostituire:
 - diserbanti e antiparassitari con macerati vegetali,
 - concimi chimici con fertilizzanti ottenuti per compostaggio di resti vegetali e/o letame;
- i) provvedere alla corretta differenziazione dei rifiuti;
- j) munirsi di attrezzatura idonea alla coltivazione;
- k) usare per l'irrigazione solo acqua proveniente dai pozzi artesiani, ove presenti;
- l) non tenere animali di qualsiasi specie;
- l) comunicare tempestivamente un'eventuale rinuncia all'utilizzo dell'orto;
- m) riconsegnare immediatamente le eventuali chiavi a fine assegnazione o dopo la rinuncia totale dell'orto.

Art. 4 – IMPEGNI COLLETTIVI DEGLI ASSEGNETARI

Gli assegnatari, in quanto responsabili della soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, si impegnano in solido:

- a) a tenere puliti da erbacce e altro i passaggi pedonali principali e l'area circostante i contenitori di compostaggio;
- b) a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni dell'area (verniciature, piccole riparazioni) compresa la fornitura dei materiali;
- c) a provvedere alle potature delle siepi, mantenendole ad un'altezza massima di m. 1,5, nonché alla manutenzione delle recinzioni metalliche.

In caso di inadempienza il Comune, o chi gestisce l'area per suo conto, curerà l'esecuzione dei lavori i cui costi saranno ripartiti fra tutti gli assegnatari.

Art. 5 – REQUISITI PER RICHIEDERE UN ORTO SOCIALE

L'orto sociale si intende assegnato all'intero nucleo familiare del richiedente. Pertanto, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti da parte di tutti i componenti del nucleo familiare:

- a) essere residenti nel Comune di Rubano;
- b) non disporre, a qualsiasi titolo (es. proprietà, comproprietà, usufrutto o affitto), di terreni idonei all'uso ortivo ubicati nel Comune di Rubano o nei Comuni limitrofi (Limena, Mestrino, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Veggiano, Villafranca Padovana);

La domanda va presentata da un maggiorenne per conto del nucleo familiare. Il possesso dei requisiti è dichiarato con apposita autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni. Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato (e il suo nucleo) sarà escluso dalla concessione delle aree e decadrà dalla assegnazione.

Nella domanda può essere indicata l'eventuale appartenenza di un componente del nucleo familiare ad una delle seguenti categorie, che costituisce titolo di precedenza in graduatoria secondo l'ordine indicato:

1. disoccupati
2. pensionati con precedenza per quelli con pensione minima
3. portatori di handicap
4. cassintegrati
5. famiglia numerosa (con almeno 3 figli nel nucleo)
6. famiglia giovane (composta da coniugi o coppia di conviventi che abbiano un'età media uguale o inferiore a 30 anni)
7. casalinghe.

Nella domanda deve inoltre essere specificata la durata dell'assegnazione richiesta (fino ad un massimo di 3 anni) e l'eventuale interesse per un secondo orto, che può essere assegnato ai sensi dell'art. 17.

Art. 6 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE AREE

Ogni anno, entro il 30 settembre, se sono disponibili appezzamenti non assegnati, si procede alla pubblicazione del bando per l'assegnazione degli orti.

Il bando, che riassume i criteri di assegnazione, fissa la scadenza per la presentazione delle domande e indica la tariffa per la stagione successiva, è pubblicato all'albo pretorio del Comune e diffuso per almeno 30 giorni consecutivi.

Art. 7 – GRADUATORIE E TEMPI

Per tutte le domande presentate entro la scadenza del bando, la graduatoria di assegnazione degli orti è formata tenendo conto dei seguenti elementi in ordine di priorità:

- in caso di 1^a assegnazione
 - delle precedenze di cui al succitato art. 5 seguendo per le analoghe priorità l'ordine di presentazione delle domande;
 - dell'ordine di presentazione delle domande;
- delle richieste di rinnovo dando priorità al precedente minor periodo di assegnazione complessivo, e, in caso di parità del periodo, all'ordine di presentazione delle istanze;
- delle preferenze evidenziate di assegnazioni di secondi orti, in ordine di priorità di presentazione delle domande.

La graduatoria provvisoria, riportante cognome e nome dell'assegnatario e numero di orto, assegnato ai sensi dell'art. 8, è pubblicata all'albo pretorio del Comune e diffusa per almeno 10 giorni consecutivi.

Entro tale termine quanti hanno presentato domanda possono proporre ricorso verso la graduatoria motivando la richiesta.

La graduatoria definitiva è pubblicata all'albo pretorio del Comune entro la scadenza di cui al successivo art. 8, 1^a capoverso; entro il succitato termine sarà anche comunicato per iscritto agli interessati l'esito delle istanze pervenute.

La graduatoria ha validità triennale.

Art. 8 – ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

L'Amministrazione Comunale, anche tramite altri soggetti a ciò delegati, assegna gli orti in base alla graduatoria definitiva entro il mese di febbraio.

Gli orti sono assegnati ai soggetti in graduatoria secondo i seguenti criteri:

1. gli assegnatari già titolari di concessione scaduta hanno diritto, se possibile, allo stesso appezzamento di terreno già assegnato in precedenza;
2. abbinando i numeri progressivi degli orti disponibili ai soggetti in ordine di graduatoria;
3. abbinando i numeri progressivi degli orti agli assegnatari che hanno manifestato l'interesse per il secondo orto entro la scadenza del bando, secondo quanto disposto dall'art. 17, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 9 – DURATA DELLE ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni durano per 3 stagioni agrarie a partire di norma dal mese di marzo successivo al bando, per permettere la rotazione delle colture secondo il calendario biologico e per riconoscere l'impegno apportato per aumentare la fertilità del suolo.

Su richiesta degli interessati le assegnazioni potranno avere anche una durata biennale o annuale.

Gli ortaggi che maturano dopo la scadenza della assegnazione non sono oggetto di rimborso spese al concessionario che ha effettuato la semina.

Art. 10 – ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI NEL CORSO DELL'ANNO

Eventuali aree ancora disponibili dopo lo scorrimento della graduatoria di cui al precedente articolo 7 saranno assegnate nel corso dell'anno a nuovi richiedenti seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Se nel corso dell'anno si rendessero disponibili delle ulteriori aree a seguito di rinuncia e/o revoca della concessione, tali aree saranno assegnate prioritariamente scorrendo la graduatoria, se non ancora esaurita, e, a seguire, a nuovi richiedenti seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nel caso di assegnazioni nel corso dell'anno, si considera come prima stagione di utilizzo quella in corso al momento dell'assegnazione.

Art. 11 – REVOCA

Il Comune si riserva la facoltà, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, di revocare le concessioni nei casi di mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

L'assemblea è il principale organismo di gestione sociale dell'area ortiva, essendo costituita da tutti gli assegnatari dell'area stessa.

È convocata almeno una volta all'anno, prima dell'inizio della stagione agraria, o quando se ne ravvisi la necessità, dall'Amministrazione Comunale o da chi gestisce gli orti, per la soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, per il coordinamento degli impegni collettivi degli assegnatari, per la nomina di un rappresentante degli assegnatari.

L'Assemblea sarà presieduta dal Sindaco (o suo delegato) o, in presenza di un gestore, dal legale rappresentante del gestore degli orti (o suo delegato).

L'assemblea è convocata anche su richiesta scritta di almeno 1/3 degli assegnatari, inoltrata all'Amministrazione Comunale o a chi gestisce gli orti, proponendo l'ordine del giorno. La convocazione va effettuata in forma scritta almeno 3 giorni prima della riunione.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli assegnatari in prima convocazione, con i presenti in seconda convocazione.

Art. 13 – COMMISSIONE DI DISCIPLINA

E' istituita una Commissione di disciplina degli orti sociali così formata:

- dal Dirigente del servizio competente che la presiede;
- da un rappresentante della eventuale gestione;

- dal rappresentante degli assegnatari;
- da un dipendente comunale con compiti di segretario della commissione.

La commissione ha il potere di decidere, in base a quanto stabilito nel regolamento, dei comportamenti da tenere all'interno degli orti sociali, delle disposizioni agli utenti e su eventuali richiami.

Il Dirigente ha la possibilità di:

- effettuare richiami scritti,
- revocare la concessione dell'utilizzo dell'orto, anche in caso di accertata e documentata situazione di abbandono dell'orto, da parte dell'assegnatario per un periodo di almeno 3 mesi senza giustificato motivo.

Art. 14 – TARIFFE

Le tariffe per l'utilizzo degli orti vengono stabilite annualmente dal Comune.

Il pagamento deve essere effettuato entro un mese dal ricevimento dell'avviso di pagamento.

Art. 15 – MODIFICA AL REGOLAMENTO

Le modifiche al Regolamento sono attuate dall'Amministrazione Comunale, anche su proposta dell'Assemblea degli assegnatari.

Art. 16 – RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose all'interno degli orti sociali in relazione all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari e all'uso di attrezzi e di strumenti per la coltivazione.

Art. 17 – SECONDO ORTO

Nel caso di disponibilità di appezzamenti, dopo che siano state soddisfatte le richieste di assegnazione del primo orto per il nucleo familiare, è possibile assegnare un secondo appezzamento per lo stesso nucleo familiare seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e abbinando il numero progressivo dell'orto disponibile.

Queste assegnazioni hanno durata annuale fino al mese di febbraio successivo.

La tariffa prevista per la stagione agraria deve essere corrisposta per intero, anche nel caso di periodo ridotto.

Art. 18 – DESTINAZIONI PARTICOLARI

L'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento può stabilire di riservare alcuni orti per particolari destinatari o destinazioni.

Gli orti non assegnati restano a disposizione del Comune o di chi gestisce l'area per conto del Comune per usi coerenti con la destinazione dell'area stessa.

* * *

Il presente regolamento comunale è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nr. 15 in data 11.04.2000, esecutiva in data 6.05.2000.

Pubblicato all'albo pretorio comunale al nr. 237 del Registro Atti Pubblicati, contestualmente alla delibera di approvazione, per trenta giorni consecutivi, è in vigore dal **27 maggio 2000**, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dello Statuto comunale.

Modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 32 del 20.04.2004
- n. 20 del 10.05.2011, esecutiva 30.05.2011, pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune, per quindici giorni consecutivi, è in vigore dal **4 giugno 2011**, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del vigente Statuto comunale.

Rubano, li 10 giugno 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Babetto